Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli
Rubrica "Dentro la Notizia"
Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

32/2015
Marzo/4/2015 (*)
Napoli 10 Marzo 2015

È stato pubblicato sul sito del MEF il D.M. 20/02/2015 che modifica il precedente D.M. del 23/01/2015, attuativo della norma sullo split payment, prevedendo la soppressione della sussistenza delle condizioni particolari da possedere per la richiesta del rimborso Iva previste dal D.M. del 22/03/2007.

Come noto, ***l'articolo 1, comma 630, della Legge di Stabilità 2015***, per risolvere in qualche modo i problemi di natura finanziaria per i soggetti passivi che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, ha disposto l'inserimento di tali soggetti tra coloro ammessi all'ottenimento del rimborso IVA in via prioritaria, dunque entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione o comunque dalla richiesta.

Infatti, l'introduzione dello "***split payment***" (*articolo 1, comma 629, lettera b, legge 190/2014)* che ha spostato l'obbligo del versamento dell'Iva dal fornitore alla Pubblica amministrazione, ***ha determinato in capo al fornitore la possibilità dell'esistenza di una posizione creditoria ai fini Iva.***

CONDIZIONI PER RIMBORSO IVA D.M. 23 GENNAIO 2015

Le operazioni in regime di ***split payment*** rientrano come operazioni ad aliquota zero fra quelle rilevanti per il ***requisito stabilito dall'articolo 30, comma 2, lettera a), del D.P.R. 633/1972, ossia quello dell'aliquota***

media sugli acquisti superiore a quella media sulle operazioni attive. Ciò consente di chiedere il rimborso del credito annuale, ma anche di presentare istanza trimestrale, purché si superi la soglia di 2.582,28 euro.

Orbene, l'articolo 8 del D.M. 23/01/2015 prevedeva quale condizione per l'ottenimento dei rimborsi IVA in via prioritaria, il rispetto delle condizioni dettate dall'art. 2 del D.M. 22/03/2007.

Si tratta in particolare delle seguenti condizioni, da possedere al momento di presentazione della richiesta:

- ***esercizio dell'attività da almeno tre anni;***
- ***eccedenza detraibile richiesta a rimborso d'importo pari o superiore a 10.000,00 euro in caso di richiesta rimborso annuale e a 3.000,00 euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale;***
- ***eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.***

MODIFICHE D.M. 20.02.2015

Il decreto in esame, che si compone di appena due articoli, è intervenuto per semplificare ulteriormente la richiesta di rimborso Iva da parte dei fornitori interessati da operazioni effettuate con il metodo della scissione dei pagamenti di cui all'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Il nuovo decreto cancella, infatti, il riferimento alle condizioni previste dall'articolo 2 del D.M. del 31 marzo 2007, sopra analizzate, e stabilisce che ***le nuove disposizioni si applicano già alle richieste di rimborso relative al primo trimestre 2015***, cioè alle istanze che potranno essere presentate alle Entrate entro il 30 aprile p.v., anche se allo stato attuale mancano sia il nuovo modello TR sia il codice che identificherà la priorità nei rimborsi.

In pratica, ad esempio, l'istanza di rimborso Iva potrà essere presentata anche da un contribuente con meno di tre anni di attività e così via.

Si coglie l'occasione per evidenziare che al pari di quanto previsto per gli altri contribuenti, gli operatori che applicano lo split payment e che chiedono il rimborso di crediti oltre 15 mila euro, se non intendono prestare la garanzia

(quando non vi sono obbligati per legge), dovranno far apporre il visto di conformità sulla dichiarazione annuale o sull'istanza trimestrale e rilasciare la dichiarazione sostitutiva di notorietà per attestare i requisiti fissati dall'articolo 38-bis, comma 3, del Dpr 633/1972.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) **Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

ED/FC/GC